Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 3 aprile 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 81 DEL 3 APRILE 1958:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1957.
Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Viterbo.

(908)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 18 febbraio 1958

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare « sul campo » fatte dalle Autorità all'uopo delegate.

CROCE AL VALOR MILITARE

CALO' Saverio di Vito, classe 1915, distretto militare Padova, tenente genio complemento II battaglione genio — Collaborava efficacemente alla messa in opera di campi minati sotto micidiale tiro delle artiglierie avversarie Sempre distintosi per sprezzo del pericolo, valore e dedizione al dovere — Dolchefit, agosto 1941

MAMMOLITI Pasquale, da San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria), classe 1912, soldato 89° reggimento fanteria « Cosseria », 8ª compagnia — Porta arma tiratore di fucile mitragliatore, in più giorni di aspri e sanguinosi combattimenti dava numerose prove di ardimento e spirito combattivo Nel corso di un attacco nemico, portatosi con l'arma in posizione scoperta, dirigeva il tiro della propria arma con perizia, infliggendo all'avversario sensibili perdite e contribuendo ad arrestarne l'avanzata — Nowo Kalitwa (Russia), 14 dicembre 1942

PAOLONE Domenico, da Atri (Teramo), classe 1920, sottotenente fanteria complemento 41° battaglione coloniale — Comandante di mezza compagnia coloniale, già provata in precedenti scontri, partecipava con i superstiti all'attacco di munitissime posizioni avversarie. Col suo slancio ed esemplare comportamento, contribuiva efficacemente alla riuscita dell'azione — Passo Falagà (A. O.), 4 maggio 1941.

QUARANTA Giuliano, da Marano di Napoli, classe 1920, distretto Aversa, artigliere, Comando XX Corpo d'armata Stato Maggiore — Servente al pezzo, nelle mansioni di caricatore, superando con slancio ed entusiasmo dure fatiche, contribuiva validamente al brillante funzionamento del suo pezzo Sotto il tiro centrato del nemico con il suo ammirevole e coraggioso comportamento era di incitamento agli altri serventi del pezzo, che proseguivano il fuoco con calma e seguendo il suo esempio — Mareth (Tunisia), 20-21 marzo 1943

RAGONI Sabatino, classe 1921, distretto Firenze, cavalleggero, gruppo esplorante corazzato (G E C O) « Monferrato » — Facente parte dell'equipaggio di una autoblindo appartenente al gruppo esplorante corazzato « Monferrato » benchè ferito teneva sereno contegno continuando a tenere il suo posto fino all'arrivo dei soccorsi. Magnifico esempio di senso del dovere e di spirito di sacrificio. — Fedelonn (Tunisia), 14 aprile 1943

(1247)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 marzo 1958, n. 237.
Modifiche alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, e disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie Suzzara-Ferrara e Parma-Suzzara.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di tempo per l'effettuazione dei lavori di ammodernamento, di cui all'art. 1, lettera *b*), della legge 2 agosto 1952, n. 1221, non può superare, salva la proroga prevista dall'art. 8, i tre anni dalla data di registrazione del decreto del Ministro per i trasporti con cui viene approvato il voto della Commissione di cui all'art. 10 della stessa legge.

Art. 2.

I provvedimenti di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, possono essere adottati anche per la trasformazione di ferrovie e tramvie in funivie.

Art. 3.

Ai fini del finanziamento della parte di spesa di ammodernamento non coperta dal tributo dello Stato, può essere messa a disposizione del concessionario per operazioni finanziarie, previa trasformazione in quindici annualità, sulla sovvenzione accordata a norma dell'art. 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, la residua quota eccedente la somma del disavanzo di puro esercizio più le quote per rinnovi o costituzione di altri fondi speciali, in detta quota compresa la parte riferibile al materiale rotabile il quale, per un valore corrispondente alla somma effettivamente scontata nella operazione finanziaria, passa senz'altro in proprietà dello Stato.

Qualora per effetto della revisione prevista nell'art. 8 la sovvenzione di esercizio venga a risultare inferiore alla quota ceduta per operazioni finanziarie, il concessionario provvederà a versare al Tesoro, prelevandola dagli introiti, la differenza, dedotta la parte riferita al materiale rotabile passato in proprietà dello Stato.

L'I.N.A., l'I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S., oltre agli istituti di cui all'art. 12 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono autorizzati ad effettuare le operazioni finanziarie di cui al presente articolo.

Art. 4.

I limiti massimi di lire 800 000, 600.000 e 1.400 000 a chilometro, stabiliti dall'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per le variazioni delle sovvenzioni in sede di applicazione dell'art. 1 della legge stessa, potranno essere superati, ai fini della definitiva determinazione di dette sovvenzioni in relazione alle effettive condizioni economiche dell'esercizio, in sede delle revisioni attuabili dal Ministro per i trasporti a norma dell'art. 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Art. 5.

I limiti massimi di lire 800.000 e lire 600.000, stabiliti dall'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono elevati, per le sovvenzioni da accordarsi per la ferrovia

Suzzara-Ferrara in dipendenza del piano di ammodernamento contenuto nei voti 16 giugno 1955, n. 34/A e 25 settembre 1956, n. 78/A della Commissione istituita a norma dell'art. 10 della legge preindicata e per le sovvenzioni da accordarsi per la ferrovia Parma Suzzara per l'attuazione del piano di ammodernamento contenuto nel voto 19 aprile 1956, n. 617/A della Commissione medesima, rispettivamente:

a) per la ferrovia Suzzara Ferrara, a lire 1.127.170 a chilometro per il periodo dal 1° luglio 1952 alla data di ultimazione delle opere da eseguirsi entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge e a lire 1.088.810 a chilometro per il periodo successivo di 25 anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere stesse;

b) per la ferrovia Parma Suzzara, a lire 1.647.600 a chilometro per il periodo dal 1° luglio 1952 alla data di ultimazione delle opere da eseguirsi entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge e a lire 1.569.470 a chilometro per il periodo successivo di venticinque anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere stesse.

Dette sovvenzioni saranno assoggettate alle revisioni previste dall'art. 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Art. 6.

Al pagamento delle sovvenzioni di esercizio di cui all'art. 5 della presente legge, sarà provveduto con gli stanziamenti di cui all'art. 17, primo comma, della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — ANGELINI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 11 marzo 1958, n. 238.

Istituzione presso gli Enti esercenti il credito fondiario, di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli Enti esercenti il credito fondiario possono chiedere l'autorizzazione ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità nell'ambito territoriale nel quale svolgono la propria attività.

Compito della Sezione è l'erogazione di mutui a favore degli enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società dagli stessi enti pubblici costituite, nonchè di imprese di nazionalità italiana, concessionarie delle opere e degli impianti predetti.

L'istituzione è autorizzata con decreto del Ministro per il tesoro, su parere conforme del Comitato interministeriale per l'erogazione del credito e per la difesa del risparmio, e lo svolgimento delle relative operazioni di mutuo è soggetto alle norme della presente legge.

Art. 2.

I mutui a favore di enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite non potranno avere durata superiore ai 35 anni e dovranno avere una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato o delle Provincie o dei Comuni; delegazioni sui cespiti delegabili per legge; garanzia dello Stato o delle Provincie o dei Comuni, da concedersi di volta in volta dai medesimi.

I mutui a favore di imprese di nazionalità italiana non potranno avere durata superiore ad anni 20 e dovranno avere una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere e sugli impianti; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle Provincie o dei Comuni. I mutui saranno inoltre assistiti da privilegio legale sulle opere e sugli impianti esistenti e futuri, nonchè da eventuali garanzie integrative. Il privilegio è costituito di diritto ai sensi della presente disposizione, senza bisogno di formalità, tranne quella della pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nella quale è o sarà situata ciascuna opera o impianto, ed in quelle dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto dato in garanzia. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5 dell'art. 2780 del Codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta.

L'importo complessivo dei finanziamenti ad un singolo mutuatario non potrà eccedere l'ammontare del patrimonio (fondo di dotazione e riserve) della Sezione, salvo autorizzazione di deroga da richiedersi caso per caso all'organo di vigilanza di che al successivo art. 5.

Art 3.

La Sezione potrà compiere operazioni di mutuo in contanti ed in obbligazioni e potrà emettere obbligazioni per un valore nominale corrispondente all'ammontare dei mutui già concessi ed erogati in contanti.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse non potrà eccedere il limite stabilito dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.

Le obbligazioni della Sezione sono parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie emesse dall'ente autorizzato. Esse godono del trattamento fiscale previsto dalle vigenti disposizioni per le cartelle fondiarie; sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa; sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni.

Art. 4.

I mutui previsti dalla presente legge sono soggetti al regime tributario stabilito per i mutui fondiari, salvo le facilitazioni concesse da leggi speciali.

Con decreto del Ministro per il tesoro verrà stabilito annualmente il limite massimo del tasso di interesse, comprensivo di ogni commissione o spesa, che potrà essere praticato dalle Sezioni di cui alla presente legge.

E' applicabile ogni altra disposizione concernente i mutui fondiari, in quanto non contrastante con quelle sopra indicate.

Art. 5.

La vigilanza sulla Sezione è esercitata dallo stesso organo che la esercita sull'ente autorizzato.

Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sentiti il Consiglio di Stato ed il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sarà approvato lo statuto contenente le norme per disciplinare l'attività ed il funzionamento della Sezione e l'ammontare del relativo fondo di dotazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — ANDREOTTI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 13 marzo 1958, n. 239.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia ed il Cile sul servizio militare, conclusa in Roma il 4 giugno 1956.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra l'Italia ed il Cile sul servizio militare, conclusa in Roma il 4 giugno 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Convenzione fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sul servizio militare

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile,

al fine di eliminare le difficoltà in cui si trovano i loro cittadini che posseggono ugualmente la cittadinanza dell'altro Paese, per ciò che riguarda l'adempimento dei loro obblighi militari,

hanno deciso di stipulare una Convenzione sul servizio militare nei termini seguenti:

Articolo I

Le persone che posseggono ugualmente la cittadinanza italiana e cilena, saranno considerate come se avessero adempiuto gli obblighi militari loro imposti dalle leggi dei due Paesi, allorchè abbiano adempiuto tali obblighi nelle forze armate italiane o cilene e presentino come prova un certificato rilasciato dalla autorità italiane o cilene competenti.

Articolo II

I cittadini dei due Paesi esenti dal servizio militare per incapacità fisica, in conformità alle leggi sul servizio militare obbligatorio di uno dei due Paesi, saranno considerati, agli effetti della presente Convenzione, come se avessero adempiuto gli obblighi militari, quando presentino, come prova dell'esenzione, un certificato rilasciato dalle autorità competenti di detto Paese.

Le altre esenzioni dal servizio militare possono essere riconosciute soltanto nella misura in cui tali disposizioni esistono nelle leggi dei due Paesi.

Articolo III

I cittadini dei due Paesi che volontariamente prestino servizio nelle forze armate di uno dei due Paesi, saranno considerati come se avessero adempiuto gli obblighi militari, purchè il servizio prestato non sia inferiore al periodo del servizio militare obbligatorio previsto dalle leggi vigenti nel Paese stesso al momento dell'arruolamento.

Articolo IV

I cittadini dei due Paesi che abbiano ottenuto una sospensione o un rinvio della chiamata alle armi da parte delle competenti autorità di uno dei due Paesi, non saranno chiamati a prestar servizio nelle forze armate dell'altro Paese fino a quando il periodo di sospensione o di rinvio sia giunto al termine. Un certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese che abbia concesso la sospensione o il rinvio, sarà accettato come prova della stessa sospensione o del rinvio.

Articolo V

Le richieste inoltrate dai cittadini dei due Paesi in base alla presente Convenzione, dovranno contenere i seguenti dati personali: cognome e nome, data e luogo di nascita, nome dei genitori, stato civile, numero e data della carta d'identità e indicazione dell'autorità che l'ha rilasciata, professione e domicilio.

Tali richieste saranno inoltrate in conformità alla presente Convenzione senza che siano necessari ulteriori formalità e requisiti, oltre a quelli espressamente stabiliti dalla presente Convenzione.

Articolo VI

I certificati rilasciati agli interessati, in base alla presente Convenzione, dalle competenti autorità di una delle Parti Contraenti, dovranno precisare il tempo e la natura degli obblighi militari adempiuti e saranno rilasciati agli interessati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo VII

La presente Convenzione, non sarà di ostacolo, in caso di emergenza, a che le competenti autorità richiamino in servizio le persone di cui si tratta nella Convenzione stessa e le collochino nei quadri della riserva.

Articolo VIII

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano in nessun modo la condizione giuridica delle persone interessate in materia di cittadinanza.

Articolo IX

Qualsiasi controversia relativa all'applicazione e alla interpretazione della presente Convenzione è risolta per via diplomatica o mediante quelle procedure che saranno stabilite dalle Parti Contraenti.

Articolo X

La presente Convenzione sarà applicata ai cittadini delle Parti Contraenti i quali, in qualsiasi epoca, abbiano prestato servizio nelle forze armate dell'altro Paese.

Articolo XI

La presente Convenzione sarà ratificata dalle Parti Contraenti in conformità alle rispettive norme costituzionali ed entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche che sarà effettuato il più presto possibile.

La presente Convenzione rimarrà in vigore fino a sei mesi dopo che una delle Parti Contraenti abbia notificato all'altra l'intenzione di farla cessare.

Fatta in Roma il 4 giugno 1956 in doppio esemplare in italiano e in spagnolo, ambedue i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica del Cile
VERGARA

Per il Governo della Repubblica Italiana
A. ROSSI LONGHI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Convenio entre el Gobierno de la Republica de Chili y el Gobierno de la Republica Italiana sobre servicio militar

El Gobierno de la Republica de Chile y el Gobierno de la Republica Italiana,

tratando de eliminar las difficultades que encuentran sus ciudadanos que poseen igualmente la nacionalidad del otro país, en relacion al cumplimiento de sus obligaciones militares,

han decidido estipular un Convenio sobre al servicio militar en los siguientes términos;

Articulo I

Los individuos que poseen igualmente la ciudadanía italiana y la chilena, serán considerados como si hubiesen cumplido las obligaciones militares que les fueron impuestas por la legislacion de los dos países, cuando hayan complido con tales obligaciones en las fuerzas armadas italianas o chilenas y presenten como prueba de ello un certificado otorgado por las autoridades italianas o chilenas competentes.

Articulo II

Los ciudadanos de los dos países eximidos dal servicio militar por incapacidad física, en conformidad a las leyes sobre servicio militar obligatorio de uno de los dos países, serán considerados, para los efectos del presente Convenio, como si hubiesen cumplido con las obligaciones militares cuando presenten, como prueba de la exencion, un certificado otorgado por las autoridades competentes de dicho país.

Las otras dispensas del servicio activo no podrán ser reconocidas, sino que en la medida en que dichas disposiciones existan en las legislaciones de ambos países.

Articulo III

Los ciudadanos de los dos países que voluntariamente presten servicio en las fuerzas armadas de uno de los dos países, serán considerados como que han cumplido las obligaciones militares, siempre que el servicio prestado no sea inferior al período del servicio militar obligatorio previsto por las leyes sobre la materia, vigentes en el mencionado país en el momento de enrolamiento.

Articulo IV

Los ciudadanos de los dos países que hayan obtenido un licenciamiento o aplazamiento de la llamada a las armas por las autoridades competentes de uno de los dos países, no serán llamados a prestar servicio en las fuerzas armadas del otro país, sino cuando el periodo de licenciamiento o aplazamiento haya terminado. Un certificado otorgado por las autoridades competentes del país que haya concedido el licenciamiento o aplazamiento, será aceptado como prueba de tal licenciamiento o aplazamiento.

Articulo V

Las solicitudes presentadas por los ciudadanos de los dos países en virtud de la presente Convencion, deberán contener los siguientes datos personales: apellido y nombre, fecha y lugar de nacimiento, nombre de los padres, estado civil, número y fecha de la cédula de identitad e indicaciones de las autoridades que la otorgaron, profesíon y domicilio.

Estas solicitudes serán entregadas en conformidad con este Convenio sin necesidad de ulteriores formalidades y requisitos, fuera de aquellos expresamente establecidos por el presente Convenio.

Articulo VI

Los certificados entregados a los interesados en virtud de la presente Convención por las autoridades competentes de una Parte Contratante, deberán precisar el tiempo y la naturaleza de las obligaciones militares cumplidas y serán ortorgados a los interesados en conformidad a los artículos precedentes.

Articulo VII

En el presente Convenio, nada impedirá en caso de emergencia a las autoridades competentes de una de las Partes Contratantes, reclamar en servicio a las personas tratadas en el presente Convenio y colocarlas en los cuadros de reserva.

Articulo VIII

Las disposiciones del presente Convenio no perjudican en ningún modo la condición jurídica de las personas interesadas en materia de ciudadanía.

Articulo IX

Cualquier controversia relacionada con la applicación e interpretación de la presente Convención, será resuelta por via diplomática o mediante aquellos procedimientos que las Partes Contratantes establezcan

Articulo X

El presente Convenio será aplicado a los cindadanos de las Partes Contratantes, que, en cualquier época, hayan prestado servicio en las fuerzas armadas del otro país.

Articulo XI

El presente Convenio será ratificado por las Partes Contratantes en conformidad a las respectivas normas constitucionales y entierá en vigencia en la fecha del canje de ratificación, que se llevará a efecto lo más pronto posible.

La presente Convención permanecerá en vigencia hasta seis meses después que una de las Partes Contratantes haya notificado a la otra su intención de hacerlo cesar.

Dada en Roma el 4 junio 1956 en doble ejemplar, en español e italiano, dando ambas parte ingualmente fé.

Por el Gobierno de la Republica Italiana
A. Rossi Longhi

Por el Gobierno de la Republica de Chile
Vergara

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Pella

LEGGE 18 marzo 1958, n. 240.

Trasformazione del Magistrato per il Po in organo dell'amministrazione attiva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente:

« Il Magistrato per il Po, con sede in Parma:

1) studia e predispone il piano generale per la sistemazione idraulica del Po, compreso il suo delta, e dei suoi affluenti;

2) assume tutti i compiti spettanti al cessato circolo di ispezione per il Po, nonchè quelli spettanti al Magistrato alle acque di Venezia e ai Provveditorati alle opere pubbliche aventi competenza nelle regioni lungo il corso del Po e dei suoi affluenti, per le opere idrauliche, classificate e non classificate, per le opere di bonifica e di sistemazione dei bacini montani, per quelle relative alla navigazione interna in tutto il bacino imbrifero del Po compreso il suo delta, nonchè per ogni altra opera che, comunque, possa interessare il regime idraulico del Po, del suo delta e dei suoi affluenti;

3) dirige il servizio di piena del Po e di tutti i corsi di acque che interessano il suo bacino imbrifero;

4) promuove e coordina l'attività di tutti gli organi dello Stato e di ogni altro ente pubblico nel settore delle opere indicate al precedente n. 2 ».

Art. 2.

Il vicepresidente del Magistrato per il Po esercita le attribuzioni che in base alle vigenti disposizioni spettano al viceprovveditore alle opere pubbliche.

Le disposizioni dell'art. 303 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto Presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano anche nei confronti del Magistrato per il Po.

Art. 3.

L'art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente:

« Presso il Magistrato per il Po funziona un Comitato tecnico amministrativo, presieduto dal presidente del Magistrato e del quale fanno parte:

a) due ispettori generali — uno della Direzione generale della bonifica e della colonizzazione e l'altro della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste — designati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

b) il vicepresidente del Magistrato per il Po, il capo dell'Ufficio tecnico, nonchè i funzionari amministrativi e tecnici in servizio presso il Magistrato stesso, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata;

c) il presidente del Magistrato alle acque ed i provveditori alle opere pubbliche di Torino, Genova, Milano e Bologna, ovvero il capo del servizio tecnico dei detti organi decentrati, qualora vi sia delegato dai capi degli organi stessi;

d) un consigliere di Stato e un avvocato dello Stato scelti fra quelli che fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

e) due rappresentanti del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o equiparata;

f) il capo dell'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po;

g) l'ingegnere capo dell'Ufficio speciale del Genio civile per il Servizio idrografico del Po;

h) il capo della Sezione autonoma del Genio civile per il Servizio dragaggio e segnalazioni per il Po ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente:

« I piani possono essere formati anche per stralci aventi però sempre carattere di organicità ».

Art. 5.

L'art. 5 della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente:

« In attuazione del piano generale indicato nell'art. 1 il Magistrato per il Po forma i programmi annuali delle opere da eseguire a totale o parziale carico dello Stato graduandole secondo l'ordine di priorità da dare alla loro esecuzione.

I programmi annuali sono sottoposti alla approvazione del Ministro per i lavori pubblici che provvede d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto e sentito l'organo consultivo competente, approva, in attuazione dei programmi di cui al comma precedente, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire e provvede, ove occorra, alla approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori. Copia dei relativi atti è trasmessa, entro quindici giorni, al Ministro. Quando, tuttavia, l'importo dei lavori superi i 100 milioni di lire ed al l'esecuzione si intenda provvedere in economia, ovvero mediante appalto a trattativa privata o col sistema della concessione, l'approvazione deve essere preceduta da autorizzazione ministeriale.

Il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, e sentito l'organo consultivo competente, adotta, altresì, nell'ambito della propria competenza per materia, i provvedimenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 del l'art. 2 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534. Nei casi di cui al n. 3 il limite d'importo è elevato a lire 50 milioni.

Ai decreti del presidente del Magistrato per il Po si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534 ».

Art. 6.

Al Magistrato per il Po sono estese le norme di cui agli articoli 1, 9 e 10 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, nonchè quelle dell'art. 8 del decreto Presidenziale legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 164.

Art. 7.

L'art. 6 della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po è competente a pronunciarsi, per le materie attribuite al Magistrato medesimo, negli stessi casi con gli stessi limiti e con la stessa efficacia previsti dall'art. 17 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534 ».

Art. 8.

L'art. 6 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:

« I poteri e le facoltà spettanti al Ministro per i lavori pubblici per i servizi di pronto soccorso in caso di calamità naturali in base al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1928, n. 833, sono demandati al presidente del Magistrato per il Po per quanto riguarda il corso del Po e dei suoi affluenti ed ai Provveditorati alle opere pubbliche negli altri casi, sempre che il Ministro per i lavori pubblici non ritenga di assumere direttamente o di delegare ad un Sottosegretario di Stato o ad un funzionario la direzione dei servizi di soccorso, ai sensi dell'art. 12 del decreto stesso.

Il presidente del Magistrato per il Po, ed i provveditori alle opere pubbliche provvedono in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ed entro i limiti delle somme ad essi assegnati dal Ministro per i lavori pubblici ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100, ai lavori dipendenti da necessità di pubblico interesse determinati da eventi calamitosi ».

Art. 9.

Per quanto concerne le materie attribuite dalla presente legge alla competenza del Magistrato per il Po, gli Uffici del Genio civile dipendono dal Magistrato stesso.

Art. 10.

L'art. 8 della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente:

« Qualora, entro l'esercizio finanziario, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati alle opere pubbliche non abbiano proceduto all'assunzione di impegni definitivi di spesa per la totalità dei fondi inscritti nei capitoli di bilancio affidati alla loro gestione, i fondi non impegnati sono portati in aumento alla disponibilità dei corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo ».

Art. 11.

Nei casi previsti dall'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per i lavori da appaltare a trattativa privata a cura del Magistrato per il Po e degli altri organi decentrati della Amministrazione dei lavori pubblici si sente esclusivamente il parere dell'ingegnere capo del Genio civile, quando l'importo dei lavori non superi le lire 30 milioni.

Gli organi centrali e decentrati del Ministero dei lavori pubblici possono, in caso di urgenza, disporre l'esecuzione di lavori in economia anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 66 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni. Per tali lavori, quando il loro importo non superi le lire 30 milioni si sente esclusivamente il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.

Art. 12.

Presso il Magistrato per il Po sono istituiti un ufficio distaccato della Corte dei conti ed un ufficio della Ragioneria generale dello Stato.

All'ufficio distaccato della Corte dei conti si applica l'art. 13 della legge 12 luglio 1956, n. 735.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TOGNI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 18 marzo 1958, n. 241.
Minimo iscrivibile nel Gran Libro del debito pubblico e arrotondamento dei pagamenti degli interessi su titoli e facilitazioni nelle operazioni di rinnovazione dei titoli nominativi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Salva restando la disposizione dell'art. 9 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536, le rendite di debito pubblico sono iscritte al portatore o a persona determinata e sono rappresentate rispettivamente da titoli al portatore e da titoli nominativi.

I titoli al portatore consistono in cartelle munite di una serie di cedole per il pagamento degli interessi in rate semestrali. I titoli nominativi consistono in certificati delle iscrizioni di rendita, muniti di una serie di tagliandi di ricevuta o di un foglio di compartimenti, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

I titoli misti attualmente in circolazione saranno tramutati in nominativi in sede di rinnovazione per esaurimento delle cedole ad essi unite.

E' abrogato l'art. 11 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536.

Art. 2.

Nel Gran Libro del debito pubblico non sono ammesse iscrizioni d'importo inferiore a lire cinquemila di capitale nominale.

Il capitale nominale del taglio minimo dei titoli al portatore dei prestiti pubblici vigenti viene fissato in lire cinquemila.

I titoli nominativi possono essere del capitale nominale di lire cinquemila e di multipli di tale somma, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti.

Art. 3.

I titoli al portatore e misti di importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale, attualmente in circolazione, sono dichiarati a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore.

Art. 4.

Le rendite nominative di importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale sono dichiarate a tutti gli effetti assegni provvisori nominativi, se non siano intestate a persona fisica capace ovvero siano sottoposte ad ipoteca o altro vincolo; sono considerate a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore, se siano intestate a persona fisica capace e non siano sottoposte ad ipoteca od altro vincolo.

Gli assegni provvisori nominativi di cui al precedente comma debbono, con le prescritte formalità, essere tramutati al portatore, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine essi sono considerati a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore.

Le opportune garanzie a favore dei titolari di ipoteca o altro vincolo annotati su assegni provvisori nominativi, che abbiano notificato all'Amministrazione del debito pubblico opposizione al tramutamento di cui alla prima parte del precedente comma, saranno stabilite con regolamento.

Art. 5.

In occasione di qualsiasi operazione, esclusa quella di affogliamento, su titoli nominativi di ammontare nominale superiore alle lire cinquemila, per le frazioni di capitale nominale di importo inferiore a tale cifra vengono rilasciati:

a) assegni provvisori nominativi, aventi la stessa intestazione ed i medesimi vincoli dei nuovi titoli derivanti dall'operazione, se questi ultimi non siano intestati a persona fisica capace ovvero siano sottoposti ad ipoteca o altro vincolo;

b) assegni provvisori al portatore, se i nuovi titoli derivanti dall'operazione siano al portatore ovvero siano intestati a persona fisica capace e non siano sottoposti ad ipoteca o altro vincolo.

Gli assegni provvisori nominativi di cui al precedente comma debbono, con le prescritte formalità, essere tramutati al portatore, entro cinque anni dalla data di rilascio; decorso tale termine, essi sono considerati a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore.

Le opportune garanzie à favore dei titolari di ipoteca o altro vincolo annotati su assegni provvisori nominativi, che abbiano notificato all'Amministrazione del debito pubblico opposizione al tramutamento di cui alla prima parte del precedente comma, saranno stabilite con regolamento.

Art. 6.

Non è ammesso il rilascio di assegni provvisori di capitale nominale inferiore alle lire cento. Per le frazioni di capitale nominale inferiori a tale cifra, comunque risultanti da operazioni, si riduce la consistenza del prestito.

Gli assegni provvisori di capitale nominale inferiore alle lire 100, attualmente vigenti, debbono, a pena di decadenza, essere riscattati o riuniti, in base alle norme preesistenti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, le iscrizioni relative agli assegni provvisori considerati nel presente comma sono annullate.

Art. 7.

Le iscrizioni relative agli assegni provvisori nominativi da rilasciare posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge vengono effettuate in registri integrativi separati da quelli relativi alle iscrizioni nominative corrispondenti ai titoli.

Art. 8.

Sugli assegni provvisori di debito pubblico, regolati dalla presente legge, sono ammesse esclusivamente le operazioni di riunione, di riscatto e di tramutamento al portatore.

La riunione può essere effettuata fra assegni provvisori al portatore, ovvero dichiarati o considerati tali, nonchè fra assegni provvisori nominativi, ovvero dichiarati tali, aventi la stessa intestazione e gli stessi vincoli, ove esistano, sempre che essi, riuniti, permettano il rilascio di almeno un titolo di capitale nominale non inferiore alle lire cinquemila. Con la frazione

di tale cifra, che eventualmente sopravanzi, sarà formato un nuovo assegno provvisorio, secondo le disposizioni dell'art. 5, in quanto applicabili.

Il riscatto può essere effettuato:

a) per gli assegni provvisori al portatore, ovvero dichiarati o considerati tali, mediante cessione alla Cassa depositi e prestiti, al corso corrente nella Borsa di Roma per i titoli del prestito di appartenenza;

b) per gli assegni provvisori nominativi, o dichiarati tali, in base alle norme relative agli assegni provvisori preesistenti.

Il tramutamento in assegni provvisori al portatore di assegni provvisori nominativi è ammesso soltanto per i casi ed entro i termini indicati nel penultimo comma degli articoli 4 e 5.

Art. 9.

Il pagamento delle rate di interessi sugli assegni provvisori, o dichiarati o considerati tali, rimane sospeso fino a quando non sia eseguita la riunione di due o più di essi, in modo da formare titoli di debito pubblico di capitale nominale pari a lire cinquemila o multiplo di tale cifra, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti.

Art. 10.

Le iscrizioni relative ad assegni provvisori, al portatore o nominativi, ovvero dichiarati o considerati tali, per i quali nel corso di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di rilascio, se posteriore, non sia stata chiesta la riunione o non sia stato effettuato il riscatto, saranno annullate per prescrizione.

Art. 11.

Agli assegni provvisori previsti negli articoli precedenti sono estese le norme legislative e regolamentari relative agli assegni provvisori preesistenti, in quanto non siano incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 12.

I titoli al portatore dei prestiti consolidati vigenti e del Prestito redimibile 3,50 per cento 1934 possono essere del capitale nominale di lire 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 e 1.000.000.

I segni caratteristici dei nuovi tagli di titoli al portatore, nonchè quelli degli assegni provvisori previsti dalla presente legge, saranno fissati dal Ministro per il tesoro, con decreti da registrare alla Corte dei conti.

Art. 13.

Ai fini del pagamento degli interessi sui titoli di debito pubblico, l'importo della rendita annua è arrotondato alle cinque lire, per eccesso o per difetto, quando rechi una frazione di tale cifra rispettivamente superiore o non superiore a lire due e centesimi cinquanta. Quando l'importo così arrotondato risulti multiplo di dieci, è ripartito in due rate semestrali uguali; in caso contrario, la rata pagabile nel primo semestre dell'anno sarà di cinque lire maggiore dell'altra.

Art. 14.

In occasione di operazioni di rinnovazione di titoli nominativi, le indicazioni del luogo e della data di nascita delle persone, per gli effetti della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, vengono fornite nella domanda, dall'esibitore, prescindendosi da qualsiasi documentazione al riguardo.

Art. 15.

Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 non si applicano al Prestito redimibile 5 per cento 1936 e alle obbligazioni del Prestito italiano per la strada ferrata maremmana.

Gli interessi sui titoli del Prestito redimibile 5 per cento-1936, al portatore e nominativi, del capitale nominale di lire cento, sono corrisposti in rate annuali scadenti il 1° gennaio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958.

Rimborso del dazio e degli altri diritti di confine gravanti sulle materie prime impiegate nella preparazione delle fibre tessili artificiali esportate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 16 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442, e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, nonchè le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'art. 5 della legge 7 aprile 1898, n. 110:

Riconosciuta la opportunità, allo scopo di favorire la esportazione di fibre tessili artificiali, di consentire la restituzione del dazio e degli altri diritti di confine sulle materie prime impiegate nella loro preparazione;

Sentito il Comitato consultivo costituito con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 247;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Le fibre tessili artificiali sono ammesse, all'atto della esportazione, al rimborso del dazio e degli altri diritti di confine gravanti sulle materie prime impiegate nella loro preparazione.

Art. 2.

La restituzione si effettua sulla base delle seguenti aliquote unitarie:

	Per ogni kg netto di prodotto esportato
Fiocco viscosa:	
greggio	L. 29 —
tinto in massa	» 35 —
tinto in fiocco	» 42 —
Fiocco acetato:	
greggio	» 56 —
Filo viscosa:	
greggio	» 52 —
tinto in massa	» 58,50
tinto in filo	» 66,50
Filo acetato:	
greggio	» 88 —
tinto in massa	» 98,50
tinto in filo	» 123,50
Filo cupro:	
greggio	» 50 —
tinto in massa	» 64,50
tinto in filo	» 80,50

Art. 3.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1958

GRONCHI

ANDREOTTI — CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1958
Registro n. 9, *foglio n.* 205. — BENNATI

(1726)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1958.

Costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1° gennaio 1958-31 dicembre 1960.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 443, col quale è stato sostituito l'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330;

Vista la nota n. 527617/2 del 9 dicembre 1957, con la quale il Ministro per il commercio con l'estero ha comunicato l'elenco dei nove delegati effettivi e dei tre supplenti, scelti, d'accordo con i Ministri per l'industria e il commercio, e per l'agricoltura e le foreste, secondo le norme stabilite dall'art. 1, lettera *b*), del suindicato decreto legislativo, quali componenti del Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1° gennaio 1958-31 dicembre 1960, ed ha confermato, come proprio delegato, in applicazione delle disposizioni stabilite dall'art. 1, lettera *a*), del suindicato decreto, il comm. Giovanni Bernasconi, già ispettore generale del medesimo Ministero, ora a riposo;

Visto l'art. 6 del predetto testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali;

Decreta:

Art. 1.

A costituire il Collegio consultivo dei periti doganali, per il triennio 1° gennaio 1958-31 dicembre 1960, sono nominati:

Anzilotti dott. Eugenio, Ministro plenipotenziario onorario, presidente;

Rossi comm. Pietro ed Assenza comm. Michele, ispettori generali a riposo, delegati scelti dal Ministro per le finanze;

Bernasconi comm. Giovanni, ispettore generale a riposo, delegato scelto dal Ministro per il commercio con l'estero;

Bozzano Giuseppe, La Rocca dott. Lorenzo, Barcia dott. Gioacchino, Favaretto rag. Gino, Botto rag. Giuseppe, Mascherpa Italo, Martinez ing. Paolo, Sciarra dott. Cesare, Toja dott. Virginio, delegati effettivi scelti su proposta delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Inguglia G. Battista, Malquori prof. Giovanni, Montefiore dott. Giacomo, delegati supplenti scelti su proposta delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Sono chiamati, inoltre, a costituire il Collegio stesso:

il direttore generale delle Dogane ed imposte indirette: il direttore generale del commercio interno e quello della produzione industriale, presso il Ministero dell'industria e del commercio;

il direttore generale per gli affari doganali e quello per gli accordi commerciali, presso il Ministero per il commercio con l'estero;

il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tutti quali membri di diritto.

Art. 2.

Interverranno alle adunanze del Collegio, con voto consultivo, il direttore dell'Ufficio tecnico centrale delle dogane ed il direttore dei Laboratori chimici delle dogane, o i funzionari che, rispettivamente, li sostituiscono.

Interverrà, inoltre, alle adunanze del Collegio, con voto consultivo, il direttore dell'Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione, o il funzionario che lo sostituisce, nei casi in cui il Collegio sia chiamato ad esprimere il parere su controversie riguardanti le imposte di fabbricazione.

Eserciterà le funzioni di segretario del Collegio il dott. Ettore Guglielmi, ispettore superiore, addetto all'Ufficio tecnico centrale delle dogane.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1958
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 139

(1649)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott Giorgio Scapaccino, nato a Sondrio il 31 marzo 1926, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di agronomo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 14 febbraio 1955, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1950-51

Se ne da notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(1385)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero ai sensi del terzo comma dell'art 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare

Circolare - II aggiornamento (15 gennaio 1958) al fascicolo « Regime degli scambi e regolamenti valutari » - Circolare n *A*-45 del 7 dicembre 1957

(1677)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna

Con decreto Ministeriale n 3863/1767 in data 23 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 28 febbraio 1958 (registro n 4 Agricoltura, foglio n 4) sono stati determinati in via definitiva rispettivamente in L 14 930,05 e L 36 668 la indennità residua e gli interessi complessivamente dovuti per i terreni espropriati in agro del comune di Sarrok (Cagliari) nei confronti della ditta IMPRESA AGRICOLA « CARDILE », con sede in Cagliari e trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale in data 18 dicembre 1952, n 3113, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1953 (supplemento ordinario n 1)

La predetta residua indennità e i complessivi interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 ed 8 della legge 15 marzo 1956, n 156.

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956 n 156, concernente la determinazione della predetta residua indennità e la decorrenza dei relativi complessivi interessi e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 285 del 19 novembre 1957.

(1489)

Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna

Con decreto Ministeriale n. 4126/2030 in data 23 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 28 febbraio 1958 (registro n 4 Agricoltura, foglio n 6) è stata determinata in via definitiva in L 2 039 185,90 (lire duemilionitrentanovemilacentottantacinque e cent. 90), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Orani (Nuoro), della superficie di ettari 123 89 50 nei confronti della ditta SENES SIOTTO Costantino fu Antonio e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale in data 26 ottobre 1952, n. 1807 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 282 del 5 dicembre 1952 (supplemento ordinario)

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 516 555 (lire cinquecentosedicimilacinquecentocinquantacinque)

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L 2 550 000 (lire duemilionicinquecentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 14 dicembre 1957

Con decreto Ministeriale n 4127/2031 in data 23 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 28 febbraio 1958 (registro n 4 Agricoltura, foglio n 5) è stata determinata in via definitiva in L 1 290 218 80 (lire unmilioneduecentonovantamiladuecentodiciotto e cent 80), l indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Orotelli (Nuoro) della superficie di ettari 77 65 95 nei confronti della ditta SENES SIOTTO Costantino fu Antonio e trasferiti in proprietà all Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale in data 26 ottobre 1952 n 1808, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 282 del 5 dicembre 1952 (supplemento ordinario)

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 327 448 (lire trecentoventisettemilaquattrocentoquarantotto)

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell art 18 della legge 21 ottobre 1950 n 841 del complessivo valore di L 1 615 000 (lire unmilioneseicentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950 n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 14 dicembre 1957

Con decreto Ministeriale n 4128/2032 in data 23 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 28 febbraio 1958 (registro n 4 Agricoltura, foglio n 8) è stata determinata in via definitiva in L 4 327 124 15 (lire quattromilionitrecentoventisettemilacentoventiquattro e cent 15), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Iglesias (Cagliari), della superficie di ettari 1335 73 36 nei confronti della SOCIETA' BONIFICHE SOCIALI SARDE, con sede in Sassari e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale in data 26 ottobre 1952, n 1811, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 282 del 5 dicembre 1952 (supplemento ordinario)

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 1 097 839 (lire unmilionenovantasettemilaottocentotrentanove).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L. 5 420 000 (lire cinquemilioniquattrocentoventimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 14 dicembre 1957.

Con decreto Ministeriale n. 4129/2033 in data 23 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 28 febbraio 1958 (registro n 4 Agricoltura, foglio n 9) è stata determinata in via definitiva in L 437 478,70 (lire quattrocentotrentasettemilaquattrocentosettantotto e cent 70), l'indennita per i terreni espropriati in agro del comune di Escalaplano (Nuoro), della superficie di ettari 143 14 17 nei confronti della SOCIETA BONIFICHE SOCIALI SARDE, con sede in Sassari e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale in data 26 ottobre 1952, n 1809 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 282, del 5 dicembre 1952 (supplemento ordinario)

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 110 418 (lire centodiecimilaquattrocentodiciotto).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L 545 000 (lire cinquecentoquarantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952 n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 14 dicembre 1957

Con decreto Ministeriale n 4130/2034 in data 23 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 28 febbraio 1958 (registro n. 4 Agricoltura, foglio n 7) e stata determinata in via definitiva in L. 572.162,10 (lire cinquecentosettantaduemilacentosessantadue e cent 10), l'indennita per i terreni espropriati in agro del comune di Perdasdefogu (Nuoro), della superficie di ettari 225.96 88 nei confronti della SOCIETA' BONIFICHE SOCIALI SARDE con sede in Sassari e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale in data 26 ottobre 1952, n. 1812 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 282 del 5 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 144 686 (lire centoquarantaquattromilaseicentottantasei).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L 710 000 (lire settecentodiecimila) arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 14 dicembre 1957.

(1491)

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale n 3834/1738 in data 30 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 10 marzo 1958 (registro n 4 Agricoltura, foglio n 241), è stata definitivamente determinata in L 58 219 227 (lire cinquantottomilioniduecentodiciannovemiladuecentoventisette), l'indennita per i terreni espropriati in agro del comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa), della superficie di ettari 923 89 53, nei confronti della ditta DE ROCHEFORT Antonio, Giovanna ed Elena fu Federigo, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1952, n 3942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n 2).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art 2 della legge 21 marzo 1953, n 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Gli interessi previsti dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 280 del 13 novembre 1957

(1597)

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 1° marzo 1958 (registro n 4 Agricoltura, foglio n 39) è stato disposto nei confronti della ditta BICOCCHI Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca, fratelli e sorella, fu Giuseppe

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilita sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n 3799 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n 3),

b) il trasferimento a favore dell'Ente della quota dei predetti terreni ad esso spettante (Ha 123 98 51);

c) il rimborso da parte dell Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156

(1493)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con decreti Ministeriali in data 28 marzo 1958, il Banco Lariano, il Credito Artigiano, la Banca Popolare di Luino e di Varese, la Banca Popolare di Vigevano, la Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e la Cassa di Risparmio di Reggio Emilia sono stati abilitati a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico, previste dall'art. 10 della legge 12 agosto 1957, n. 752.

Il direttore generale: SCIPIONE

(1665)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n 14

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 879 — Data: 23 settembre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Chierchini Angelo Silvio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta 188 — Data: 16 gennaio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Campo Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 11 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data 10 luglio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione Bellettieri Rosa fu Michele — Titoli del Debito pubblico nominativi 2 — Rendita L 990

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 7 luglio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Talami Garibaldi fu Sebastiano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L 15 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 274 — Data 4 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Catanzaro — Intestazione: Serratore Giuseppe — Titoli del Debito pubblico. al portatore 3 — Capitale L 700

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data. 18 luglio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catanzaro — Intestazione: De Caro Arcangelo — Capitale L 2200

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data 13 agosto 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Belluno — Intestazione: Cavallini Virtus fu Costantino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L 10 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 382 — Data 10 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Serretiello Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L 10 000

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, di diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 marzo 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(1307)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

Corso dei cambi del 2 aprile 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,80	624,80	624,75	624,80	624,805	624,80	624,81	624,80
$ Can.	640,10	641,50	641,25	641,25	640,10	641,06	641,375	639,50	641 —	641,50
Fr Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,805	145,75	145,80	145,80	145,80	145,81	145,80
Kr. D.	90,15	90,18	90,17	90,20	90,10	90,15	90,175	90,20	90,15	90,20
Kr. N.	87,21	87,24	87,22	87,245	87,20	87,21	87,23	87,25	87,22	87,20
Kr. Sv.	120,23	120,22	120,22	120,24	120,15	120,23	120,23	120,15	120,24	120,25
Fol	164,08	164,12	164,11	164,14	164,11	164,07	164,11	164,10	164,09	164,10
Fr B	12,50	12,4975	12,50	12,50125	12,485	12,49	12,50	12,50	12,49	12,50
Fr Fr	147,74	147,68	147,70	147,685	147,68	147,69	147,69	147,70	147,70	147,70
Fr Sv acc.	142,38	142,45	142,40	142,46	142,40	142,40	142,44	142,40	142,38	142,42
Lst.	1745,25	1745,75	1745,75	1745,875	1744,50	1745,31	1745,75	1745,40	1745,37	1746 —
Dm occ	148,55	148,63	148,62	148,655	148,62	148,58	148,645	148,60	148,58	148,62
Scell Aust.	24 —	24 —	24 —	24,005	24 —	24 —	24,0025	24 —	23,99	24 —

Media dei titoli del 2 aprile 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,60
Id 3,50 % 1902	61,35
Id 5 % 1935	96,25
Redimibile 3,50 % 1934	83,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,275
Id 5 % (Ricostruzione)	90,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,65
Id. 5 % 1936	97,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	94,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	94,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 aprile 1958

1 Dollaro USA	624,802
1 Dollaro canadese	641,312
1 Franco svizzero	145,802
1 Corona danese	90,187
1 Corona norvegese	87,239
1 Corona svedese	120,235
1 Fiorino olandese	164,125
1 Franco belga	12,501
100 Franchi francesi	147,687
1 Franco svizzero acc	142,45
1 Lira sterlina	1745,812
1 Marco germanico	148,65
1 Scellino austriaco	24,004

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventisette posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1957, registro n 10 Presidenza, foglio n 75, con il quale venne bandito un concorso per esami a ventisette posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica,

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso stesso e dei membri aggiunti per le prove di lingue estere, previsti dall'art 8 del suddetto decreto,

Vista la lettera n 91 Gab del 5 febbraio 1958, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato il consigliere di Stato dott Armando Pacifico a presiedere la Commissione predetta,

Decreta:

Art 1

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventisette posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica, è composta come segue

1) Pacifico dott Armando, consigliere di Stato, presidente,

2) Cramarossa prof dott Saladino, direttore generale dei servizi medici dell Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, membro,

3) De Chigi prof dott Melchiorre, professore ordinario f. r presso l Università di Padova, membro,

4) Monteleone prof. dott Remo, docente di patologia presso l'Università di Roma, membro;

5) Patrissi prof dott Tommaso, ispettore generale medico dell Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, membro,

6) Gnoli prof dott Mario, insegnante di lingua francese, membro aggiunto,

7) Ferri prof dott Alfonso, insegnante di lingua inglese, membro aggiunto,

8) Fiacca prof ssa dott Barbarina, insegnante di lingua tedesca, membro aggiunto,

9) Iosia prof dott Vincenzo, insegnante di lingua spagnola e portoghese, membro aggiunto

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal dott Alfonso De Silva, direttore di sezione, in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica

Art 2.

Ai componenti la Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5.

Art 3

La spesa graverà sul cap 266 del bilancio in corso del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 22 febbraio 1958

p *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MOTT

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1958
Registro n 3 *Presidenza, foglio n* 120

(1667)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte per il concorso a sedici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare

Le prove scritte per il concorso a sedici posti di volontario nella carriera diplomatico consolare, bandito con il decreto Ministeriale 16 dicembre 1957, avranno luogo in Roma nella sede della biblioteca del Ministero degli affari esteri (piazza dei Crociferi n. 54), nei giorni 19, 21, 22, 23 e 24 aprile 1958, alle ore 11

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nei locali della biblioteca del Ministero degli affari esteri alle ore 10 del 19 aprile 1958 e non oltre le ore 10 30 nei giorni successivi, muniti dei prescritti documenti di riconoscimento.

(1704)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego della carriera esecutiva presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, della grazia e giustizia e dell'interno. (Circolare 25 marzo 1958).

Sono disponibili presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel ruolo della carriera esecutiva dell Ispettorato del lavoro, n 136 (centotrentasei) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, della grazia e giustizia e dell interno, già in nota per il passaggio all impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3)

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 maggio 1958, apposita domanda, su carta da bollo da L 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, della grazia e giustizia e dell'interno dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti) da quello fissato per la presentazione delle domande (15 maggio 1958)

I sottufficiali che saranno nominati ai posti di cui sopra, giusta quanto fatto presente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, saranno destinati in servizio presso uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro aventi sede in capoluoghi di Provincia ed in considerazione delle attuali esigenze di personale dei singoli uffici periferici deve escludersi ogni possibilità che essi possano essere destinati in servizio ad uffici della Campania

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p *Il Ministro* BOVETTI

(1629)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per l'ammissione alla Accademia della guardia di finanza di diciotto allievi per l'anno accademico 1957-58.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 3 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1957, registro n. 12 Finanze, foglio n. 207, con il quale è stato indetto, per l'anno accademico 1957-58, un concorso per esami per l'ammissione di ventisette allievi ufficiali all'Accademia della guardia di finanza;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 28 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1957, registro n. 29 Finanze, foglio n. 174;

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1957, che approva la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione di nove sottufficiali in servizio effettivo nel Corpo all'Accademia della guardia di finanza;

Visto l'esito favorevole della visita medica di controllo prevista dall'art. 27 del citato decreto Ministeriale 3 aprile 1957, alla quale sono stati sottoposti i candidati che hanno superato la prova scritta e quella orale del concorso stesso;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità procedurale degli esami;

Visto l'art. 1, n. 2, lettera *b*), ultimo capoverso del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165;

Considerato che il candidato Musso Carlo, classificato 2° nella graduatoria di merito dei sottufficiali del Corpo, ha rinunziato al corso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza di diciotto allievi per l'anno accademico 1957-58:

1. Nieddu Bruno . . . punti 15,233
2. Bixio Nino Antonaci Luciano . . . » 15,100
3. Puccetti Corrado . . . » 14,966
4. La Nave Giuseppe . . . » 14,600
5. Antonaci Luciano . . . » 14,300
6. Ciccone Giampietro . . . » 13,866
7. Soreca Claudio . . . » 13,833
8. Lupia Ferruccio, nato il 28 luglio 1935 . . . » 13,733
9. Galiano Vittorio, nato il 21 maggio 1939 . . . » 13,733
10. Creti Antonio . . . » 13,633
11. Bergamo Giuseppe . . . » 13,533
12. Aloia Francesco . . . » 13,366
13. Imperato Mario . . . » 13,233
14. De Marco Romano . . . » 13,200
15. Cappellini Giancarlo, nato il 28 febbraio 1937 . . . » 13,000
16. Di Fonzo Patrizio, nato il 6 settembre 1938 . . . » 13,000
17. Mottola Giovanni . . . » 12,833
18. Mizzau Ennio . . . » 12,666
19. Tripodi Vincenzo . . . » 12,633
20. Iperti Benito . . . » 12,600
21. Diddi Ferruccio . . . » 12,533
22. Verdicchio Giovanni, nato il 13 giugno 1935 . . . » 12,333
23. Teodori Mario, nato il 1° gennaio 1938 . . . » 12,333
24. Patane Rosario . . . » 12,066
25. Giuliani Antonio . . . » 11,900
26. Bruno Mario . . . » 11,833
27. Pasini Giulio, nato il 25 maggio 1937 . . . » 11,666
28. Saetta Sigismondo, nato il 9 dicembre 1937 . . . » 11,666
29. Cervellera G. Battista . . . » 11,600
30. Colombani Mario . . . » 11,466
31. Del Monaco Tommaso . . . » 11,400
32. Padolecchia Francesco, nato il 13 marzo 1937 . . . » 11,333
33. Paolucci Giuseppe, nato il 14 luglio 1938 . . . » 11,333
34. Mannato Franco . . . » 11,200
35. Forlano Roberto, nato il 16 dicembre 1934 . . . » 11,166
36. Spinelli Lorenzo, nato il 4 dicembre 1936 . . . » 11,166
37. Galli Alessandro, nato il 12 marzo 1938 . . . » 11,166
38. Morelli Roberto, in servizio nella Guardia di finanza dal 24 febbraio 1955 . . . punti 11,000
39. D'Ausilio Giorgio . . . » 11,000
40. Ceniccola Mariano . . . » 10,933
41. Fedele Pierluigi . . . » 10,866
42. Bassanelli Lorenzo, nato il 5 agosto 1936 . . . » 10,833
43. Di Gregorio Alfieri, nato il 13 novembre 1936 . . . » 10,833
44. Fabi Andrea . . . » 10,800
45. Consiglio Paolo, in servizio nella Guardia di finanza dal 10 luglio 1955 . . . » 10,666
46. Formosa Romano . . . » 10,666
47. Gregori Franco . . . » 10,566
48. Laino Vincenzo . . . » 10,500

Art. 2.

I seguenti candidati sono stati dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1	Nieddu Bruno	10	Creti Antonio
2	Bixio Nino	11	Bargamo Giuseppe
3	Puccetti Corrado	12	Aloia Francesco
4	La Nave Giuseppe	13	Imperato Mario
5	Antonaci Luciano	14	De Marco Romano
6	Ciccone Giampietro	15	Cappellini Giancarlo
7	Soreca Claudio	16	Di Fonzo Patrizio
8	Lupia Ferruccio	17	Mottola Giovanni
9	Galiano Vittorio	18	Mizzau Ennio

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine seguente:

1	Tripodi Vincenzo	16	Mannato Franco
2	Iperti Benito	17	Forlano Roberto
3	Diddi Ferruccio	18	Spinelli Lorenzo
4	Verdicchio Giovanni	19	Gallo Alessandro
5	Teodori Mario	20	Morelli Roberto
6	Patane Rosario	21	D'Ausilio Giorgio
7	Giuliani Antonio	22	Ceniccola Mariano
8	Bruno Mario	23	Fedele Pierluigi
9	Pasini Giulio	24	Bassanelli Lorenzo
10	Saetta Sigismondo	25	Di Gregorio Alfieri
11	Cervellera G. Battista	26	Fabi Andrea
12	Colombani Mario	27	Consiglio Paolo
13	Del Monaco Tommaso	28	Formosa Romano
14	Padolecchia Francesco	29	Gregori Franco
15	Paolucci Giuseppe	30	Laino Vincenzo

Art. 4.

Oltre ai candidati dichiarati vincitori del concorso sono ammessi al corso allievi dell'Accademia della guardia di finanza per effetto dell'art. 1, n. 2, lettera *b*), ultimo capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, i seguenti quattro candidati dichiarati idonei, di cui al precedente art. 3:

1	Tripodi Vincenzo	3	Diddi Ferruccio
2	Iperti Benito	4	Verdicchio Giovanni

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1957

Il Ministro ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1958
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 257. — BENNATI

(1601)

PREFETTURA DI CHIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto 21 marzo 1957, n. 10592, col quale è stato bandito il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Chieti al 30 novembre 1956;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,
Viste le proposte degli Ordini professionali e dei Comuni interessati;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1956, e così costituita.

Presidente
Ruggieri dott Emidio, vice prefetto ispettore.

Componenti
Sollecito dott Antonino, medico provinciale;
Zulli dott Pietro, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Chieti,
Campana dott Manfredi, specializzato in ostetricia,
Savini Maria, ostetrica condotta

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Paolo Pichi, consigliere di 1ª classe nell'Amministrazione civile dell interno

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti e, per otto giorni consecutivi, negli albi di questa Prefettura e dei Comuni interessati

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Chieti

Chieti, addì 26 marzo 1958

Il prefetto BENIGNI

(1646)

PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di osterica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n 3535/San del 27 dicembre 1957, con il quale fu indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1957;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso,
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n 281,
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1957, e costituita come appresso:

Presidente:
Granato dott. Italo, vice prefetto.

Componenti·
Susanna dott. Leonino, medico provinciale superiore;
Petronio prof Gino, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno;
Giancola dott Paolo Emilio, libero esercente specializzato in ostetricia,
Martini Antonia, ostetrica condotta

Le funzioni di segretario della predetta Commissione saranno disimpegnate dal dott Aldo De Filippo, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Ascoli Piceno

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura

Ascoli Piceno, addì 24 marzo 1958

Il prefetto PROSPERI

(1668)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico chirurgo condotto vacante nella provincia di Ascoli Piceno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n 2473/San del 25 gennaio 1958 con il quale fu indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento della prima condotta medico chirurgica di Falerone;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso,
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento della condotta medico-chirurgica di Falerone e costituita come appresso

Presidente
Granato dott Italo, vice prefetto.

Componenti.
Susanna dott Leonino, medico provinciale superiore
Doria prof Raimondo, primario medico dell Ospedale civile di Fermo;
Barcaioli prof. Italo, primario chirurgo dell Ospedale civile di Fermo,
Costanzi dott. Cormons, medico condotto

Le funzioni di segretario della predetta Commissione saranno disimpegnate dal dott Aulo Crisi, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Fermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all albo di questa Prefettura.

Ascoli Piceno, addì 27 marzo 1958

Il prefetto PROSPERI

(1669)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G C.